

Convegno

“Aspetti di metodo scientifico a partire dal caso Stamina”

19 giugno 2014 / Sala Unità d’Italia della Corte d’Appello Civile, via Antonio Varisco 3/5, Roma

Abstract

L’indipendenza del giudice è anche indipendenza dalla razionalità scientifica?

Amedeo Santosuosso

magistrato, Centro di ricerca interdipartimentale European Center for Law, Science and New Technologies, Università di Pavia

Il giudice può utilizzare il richiamo al diritto alla salute (art. 32 della Costituzione) per ordinare la somministrazione di cure indispensabili, ma solo sulla base di una rigorosa valutazione tecnica e di evidenze scientifiche.

E’ un errore attribuire al diritto alla salute la qualità di far ottenere cose e non l’accesso a *relazioni sociali e giuridiche* che sono governate da regole scientifiche e cliniche.

La Corte costituzionale ha affermato più volte che la *legge* non può dire al medico cosa debba fare in concreto, perché la moderna pratica medica è basata sulle conoscenze scientifiche, e quindi gode delle garanzie di libertà che gli articoli 9 e 33 della Costituzione riconoscono alla ricerca scientifica. Dunque è la fondatezza scientifica la chiave di volta del tutto: essa protegge il medico da invasioni giuridiche indebite, ma indica anche il limite entro il quale l’attività medica è legittimata e può rivendicare la sua libertà. E, ancora, sono proprio la fondatezza scientifica e l’appropriatezza clinica che realizzano il diritto alla salute, in generale e nel caso concreto. E sempre in nome di quella libertà i medici possono rifiutarsi di somministrare trattamenti evidentemente infondati. E anche gli ospedali, che sono responsabili per il modo in cui utilizzano le risorse pubbliche, possono opporsi a richieste scientificamente e clinicamente infondate.